

CITTA' DI  
VENEZIA



**COMUNE DI VENEZIA  
DIREZIONE COESIONE SOCIALE**

Appalto per l'affidamento del Servizio di cure familiari per anziani in condizione di fragilità socio-economica e persone disabili – **CIG 9854171F25**

**CAPITOLATO  
TECNICO E PRESTAZIONALE**

Responsabile del procedimento  
*Gianna Zambianchi*



## **ART. 1 - ELEMENTI GENERALI**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento, per la durata di 36 mesi, di un servizio di cure familiari da attuarsi presso i 32 alloggi, riservati ad anziani connotati da fragilità socio-economica e persone adulte disabili, situati all'interno del complesso abitativo denominato edificio n. 1 "Campo dei Sassi" in Via Fornace nel quartiere di Altobello a Venezia-Mestre.

E' prevista altresì la presenza di un Assistente Sociale per 30 ore settimanali, di norma dal lunedì al venerdì, che garantisca la presa in carico dei beneficiari del complesso abitativo, già residenti e potenziali, nonché dei cittadini anziani residenti e domiciliati nell'area territoriale circostante, per tutto il periodo in cui si rilevi una condizione di bisogno e assistenza.

Tali servizi vanno orientati alla promozione del benessere dell'insieme delle persone che abitano il complesso abitativo e deve essere inteso essenzialmente come un intervento volto a salvaguardare l'autonomia e la vita di relazione per far sì che le persone permangano il più possibile nel proprio alloggio allontanando il tempo del ricorso a strutture residenziali specialistiche.

L'Amministrazione si riserva, a seguito di approvazione degli interventi PN Metro plus e città medie Sud 2021-2027, di ammettere a finanziamento in tutto o in parte le spese derivanti dal presente affidamento.

L'appalto è da svolgersi secondo quanto previsto dal presente Capitolato tecnico e prestazionale.

o

## **ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVO**

L'arco temporale di riferimento dell'appalto è costituito da 36 mensilità, rinnovabile per ulteriori 36 mesi.

L'appalto decorre dal 1 novembre 2023, fino al 31 ottobre 2026. Il predetto termine di avvio potrà essere confermato, anticipato o differito a seguito dell'espletamento della procedura di gara.

La Stazione appaltante si riserva di dare esecuzione all'appalto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della L. 120/2020, successivamente modificata con D.L. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021.

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 36 mesi, per un importo di € 447.000,00.= al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e in considerazione di quanto consentito dall'art. 106, comma 1, lettera c) del d. lgs. 50/2016, la stazione appaltante,

qualora in corso di esecuzione si renda necessario, per circostanze attualmente non previste o prevedibili, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 la durata del contratto può essere prorogata alle medesime condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

o

### **ART. 3 – FINALITÀ, OBIETTIVI, TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO D'APPALTO**

Il Comune di Venezia, nell'ambito del proprio progetto generale di assistenza e di protezione domiciliare per persone fragili e in perdita di autosufficienza, intende favorire il mantenimento del livello di autonomia e di capacità di relazione con il mondo esterno delle persone anziane e disabili, sperimentando forme di sostegno presso alloggi destinati.

Il servizio di cure familiari richiesto, assieme all'attività professionale dell'assistente sociale di seguito specificata, deve promuovere il benessere, l'autonomia e la capacità relazionale delle persone ed assicurare una serie articolata di compiti e di interventi, a seconda delle necessità specificate nei progetti personalizzati condivisi coi Servizi competenti, di seguito indicati:

a) offrire un supporto alla solitudine e monitorare la situazione di ogni residente mediante contatti quotidiani. Tale funzione richiede le seguenti competenze:

- capacità di ascolto, di attenzione e di empatia;
- capacità comunicativa e di interazione con persone anziane;
- sensibilità nel saper cogliere necessità ed esigenze (anche relazionali);
- capacità di 'registrare' disagi e malesseri fisici o dell'umore;

b) segnalare tempestivamente eventuali situazioni di criticità/fragilità/isolamento, anche momentanee e attivarsi per quanto attiene alle proprie competenze;

c) creare e mantenere un collegamento con i diversi soggetti che compongono la rete di supporto della persona: familiari e rete amicale, medico di medicina generale, personale assistenziale (operatori socio sanitari, assistenti familiari), volontari, gestori di negozi attigui; ecc.. L'operatore di cure familiari valorizza tutte le risorse presenti, promuovendo, il più possibile, rapporti di collaborazione e azioni in sinergia.

d) svolgere azioni di supporto ad ampio spettro, a seconda delle necessità e delle priorità del momento, nello specifico:

- o Azioni legate all'area della salute:
  - contatti telefonici con il medico curante o presso l'ambulatorio per il ritiro di prescrizioni (farmaci, esami, visite specialistiche);
  - ritiro/acquisto farmaci presso la farmacia;
  - organizzazione di visite/esami medici a domicilio quando necessari;

- contatti/uscite presso il distretto socio-sanitario dell'Azienda Ulss;
- in caso di emergenze l'operatore di cure familiari contatta il 118 e 115 e lo comunica tempestivamente ai referenti dell'appaltatore e del Comune.
- Azioni legate al disbrigo di pratiche amministrative, quali ad esempio sostegno nelle procedure amministrative necessarie per attivare gli allacciamenti dei servizi di base (acqua, luce, gas, telefono);
- Azioni riguardanti l'area della manutenzione/riparazione degli alloggi:
  - offre un supporto nella ricerca e nei contatti con i tecnici di pertinenza per gli interventi di manutenzione ordinaria (fornisce un aiuto nella scelta della ditta più idonea, nell'organizzazione dei sopralluoghi, ecc..);
  - segnala all'ente proprietario degli alloggi, attraverso le modalità operative definite, situazioni che richiedono interventi di manutenzione straordinaria, quali ad esempio un malfunzionamento del sistema di domotica o dell'impianto di riscaldamento/ raffrescamento.
- Azioni legate all'area socio-assistenziale
  - svolge una funzione-stimolo affinché ogni residente riesca a mantenere la propria abitazione in condizioni di adeguatezza;
  - supporta le persone con particolari difficoltà nello svolgimento di piccoli compiti legati alla quotidianità;
  - svolge una funzione di stimolo alla socialità e alla vita di relazione.

L'operatore di cure familiari documenta il proprio operato utilizzando un "diario quotidiano". La compilazione del diario è importante per tenere traccia del percorso e della storia delle persone che risiedono presso gli alloggi protetti del complesso abitativo. E' uno strumento fondamentale anche come mezzo di trasmissione delle "consegne di lavoro" nei momenti in cui subentrano colleghi/e incaricati alle sostituzioni in sua assenza.

Il servizio di cure familiari si caratterizza per le seguenti attività:

**A) Presenza notturna all'interno dell'insediamento, reperibilità diurna e servizio sociale professionale.**

La **presenza notturna all'interno dell'insediamento e la reperibilità diurna** sono svolte al fine di intervenire con immediatezza qualora vengano segnalate dagli inquilini situazioni di pericolo o con caratteristiche di emergenza.

La presenza notturna va garantita per tutti i giorni dell'anno dalle ore 21 alle ore 8 del giorno successivo tramite la messa a disposizione di almeno un assistente familiare nell'alloggio di servizio, il quale deve garantire il monitoraggio del sistema di strumentazione domotica.

La reperibilità diurna va garantita per tutti i giorni feriali e festivi dell'anno dalle ore 8 alle ore 21, tramite un operatore dotato di smartphone collegato alla linea Internet e apposita applicazione di proprietà dell'aggiudicatario per la gestione e il monitoraggio del sistema di strumentazione domotica.

Durante le ore di presenza notturna e reperibilità diurna l'assistente familiare, qualora la strumentazione domotica di cui sono dotati i 32 alloggi riservati ad anziani e persone



disabili dovesse rilevare una situazione di pericolo, è tenuto a intervenire con immediatezza presso l'alloggio dell'inquilino da cui proviene la segnalazione allertando nel contempo, se necessario, i servizi di emergenza.

L'**attività di servizio sociale professionale** che si intende sviluppare all'interno del complesso abitativo di "Campo dei Sassi" si avvarrà di un Assistente Sociale dedicato con l'obiettivo di sostenere le persone anziane fragili e le persone disabili nella costruzione e il mantenimento dell'autonomia personale promuovendo, per quanto possibile, l'autonomia nel contesto di alloggio protetto dove sono collocate, allontanando il ricorso al ricovero in struttura protetta.

L'assistente sociale svolgerà le funzioni attribuite avvalendosi delle competenze e degli strumenti propri della professione quali il colloquio di servizio sociale, la relazione sociale e la visita domiciliare finalizzata alla raccolta di dati ed elementi di valutazione utili alla formulazione di una proposta progettuale. Il professionista dovrà favorire pari opportunità di accesso alle informazioni e ai servizi e favorire l'interazione e l'integrazione tra servizi diversi e tra enti diversi, semplificando il più possibile le procedure burocratiche a carico del cittadino.

Le principali attività di servizio sociale da applicare ai residenti nel complesso abitativo e agli anziani abitanti nel quartiere in cui lo stesso è ubicato possono essere così declinate:

1. presa in carico dei beneficiari del complesso abitativo "Campo dei Sassi", già residenti e potenziali, e dei cittadini anziani residenti e domiciliati nell'area territoriale circostante, per tutto il periodo in cui si rilevi una condizione di bisogno e assistenza (si stima la presa in carico di circa 150 situazione all'anno);
2. attivazione, durante l'intero periodo di durata del Progetto, di un numero di telefonia mobile dedicato, finalizzato ad espletare le attività di cui al presente punto;
3. valutazione e monitoraggio dello stato di bisogno del beneficiario utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale, quali ad esempio il colloquio e/o la visita domiciliare;
4. attivazione, monitoraggio, modifica e gestione del Piano Assistenziale Individualizzato definito anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnici e amministrativi in uso al Servizio Anziani e al Servizio Disabili e specifici per il progetto oggetto di capitolato;
5. gestione (attivazione, monitoraggio, modifica) del Piano Assistenziale Individualizzato, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnici e amministrativi in uso al Servizio Anziani e Servizio Disabili;
6. gestione dell'erogazione delle prestazioni previste dal Piano di intervento;
7. rendicontazione tecnica delle attività rese, tra le quali l'eventuale modifica del PAI, al Responsabile del del Servizio Anziani e del Servizio Disabili o suo delegato;

8. utilizzo degli strumenti informatici e rendicontativi in uso presso il Servizio competente e specifici rispetto al progetto Altobello;
9. partecipazione ad incontri organizzati dal Servizio Anziani, dal Servizio Disabili e dalla Direzione Coesione Sociale del Comune di Venezia;
10. partecipazione alle Unità Valutative Multidimensionali dell'Azienda Sanitaria per la definizione dei progetti assistenziali;
11. predisposizione di ricorsi per la nomina di Amministrazione di Sostegno e partecipazione alle udienze indette dal Tribunale, nonché predisposizione di tutti gli atti richiesti dal Giudice Tutelare all'interno del procedimento;
12. partecipazione a indagini di qualità dei servizi ideate dai Servizi di interesse.

Detti interventi e azioni sono da realizzarsi per almeno 20 ore di attività settimanale, di norma dal lunedì al venerdì. La distribuzione oraria deve essere concordata con con il Servizio comunale preposto.

## **B) Presenza diurna all'interno dell'insediamento, attraverso servizi collettivi e attività del quotidiano e cura della casa.**

La presenza diurna attraverso **servizi collettivi** è garantita nelle seguenti fasce orarie: per i giorni feriali dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 e per i giorni festivi dalle 8 alle 12. Gli orari di presenza potranno subire delle modificazioni nel caso in cui si rendessero necessari cambiamenti organizzativi per garantire il buon andamento complessivo del progetto, nel rispetto del budget massimo stabilito.

L'attività correlata ai servizi a carattere collettivo è finalizzata a supportare il buon andamento del contesto nel suo insieme ed instaurare rapporti di accoglienza e collaborazione con ogni beneficiario/a, al fine di diventare, in termini di prossimità, il primo riferimento per le persone che risiedono negli alloggi del complesso abitativo. Attraverso un costante confronto con gli operatori del Servizio Anziani e del Servizio Disabili del Comune, l'operatore di cure familiari dovrà essere in grado di stabilire delle priorità, sulla base delle situazioni che si presentino nel quotidiano.

Le **attività del quotidiano e cura della casa**: supporto nell'accompagnamento esterno, sia legato a necessità sanitarie, sia per favorire la creazione o il mantenimento di reti sociali; disbrigo di pratiche amministrative riguardanti le utenze domestiche, oltre che di altre incombenze riguardanti la conduzione dell'alloggio o derivanti da specifiche esigenze; supporto negli acquisti di generi alimentari, vestiario e ogni altro bene necessario per la persona; supervisione e supporto per la cura di sé; aiuto nella preparazione della colazione e dei pasti; aiuto nell'assunzione della colazione e dei pasti; monitoraggio sull'assunzione di farmaci prescritti dal medico; ascolto e sostegno relazionale al fine di contrastare l'isolamento sociale; aiuto iniziale per la sistemazione dell'arredo e degli altri beni della persona a seguito del trasloco, oltre che per i contratti riguardanti le utenze domestiche; igiene ambientale ordinaria; lavaggio e/o riordino della biancheria; attività di piccola manutenzione domestica; igiene ambientale straordinaria. Le prestazioni elencate

nell'ambito delle attività del quotidiano e della cura della casa sono da attuarsi, a seguito della presa in carico degli inquilini da parte del Servizio Anziani o del Servizio Disabili del Comune di Venezia. Le conseguenti prestazioni vengono erogate agli anziani o alle persone disabili solamente se nel loro progetto personalizzato di presa in carico, redatto dall'assistente sociale di riferimento, sono specificatamente previste e definite. Ne risulta che il tipo di prestazione da erogare, la sua articolazione oraria e la quantità di ore o frazioni di ora necessarie per ogni inquilino non sono preventivamente quantificabili in quanto la l'effettuazione avviene a seguito di singole ordinazioni da parte dell'Amministrazione Comunale a seconda di quanto previsto nel progetto personalizzato, nonché delle sue variazioni che, nel tempo, potrebbero rendersi più opportune. Tali prestazioni vanno garantite, a seguito di ordinazione dell'Amministrazione Comunale, in tutti i giorni dell'anno con un arco orario che va dalle ore 8 alle ore 21 Si precisa a tal proposito che tali prestazioni possono essere ordinate nel medesimo orario per più inquilini e che quindi, nel caso, si rende necessario l'intervento simultaneo di più assistenti familiari. Per sopravvenute esigenze di servizio riferite alle necessità e caratteristiche dei destinatari finali l'Amministrazione Comunale si riserva, infine, la possibilità di rimodulare le prestazioni orarie richieste.

**Per il complesso delle attività di cui al punto B) si stimano un massimo di:**

**- B.1) 15.600 ore da effettuarsi nelle giornate feriali**

**- B.2) 800 ore da effettuarsi nelle giornate festive.**

Tutte le attività oggetto del servizio di cui al presente articolo sono da attuarsi in stretta sinergia con il Servizio Anziani e con il Servizio Disabili del Comune di Venezia, i quali si occuperanno di redigere e monitorare i progetti personalizzati di presa in carico degli anziani e delle persone disabili bisognosi di assistenza inseriti negli alloggi. E' prevista, inoltre, la collaborazione con le realtà associative e del volontariato presenti nel territorio, tramite modalità concordate.

o

#### **ART. 4 – DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ OGGETTO D'APPALTO**

Sono destinatari della attività oggetto d'appalto le persone anziane connotate da fragilità socio-economica e persone adulte disabili, residenti presso i 32 alloggi del complesso abitativo di edilizia residenziale pubblica, di proprietà di ATER, denominato edificio n. 1 "Campo dei Sassi" in Via Fornace nel quartiere di Altobello a Venezia-Mestre, già residenti e potenziali, e dei cittadini anziani residenti e domiciliati nell'area territoriale circostante, per tutto il periodo in cui si rilevi una condizione di bisogno e assistenza.

o

#### **ART. 5 – CARATTERISTICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO**

Il servizio di cure familiari deve essere svolto da personale "assistenti familiari", ovvero lavoratori che svolgono attività socio-assistenziali verso persone autosufficienti e/o non autosufficienti, che presuppongono una generica preparazione o figure equipollenti.

Il personale impiegato deve avere una sufficiente conoscenza del territorio comunale in modo da poter svolgere correttamente gli eventuali accompagnamenti esterni, se previsti nel progetto personalizzato redatto per gli inquilini presi in carico.

Il possesso dei titoli e requisiti professionali di cui al comma precedente deve risultare da idonea documentazione (*curriculum vitae* in formato europeo Europass, datato e firmato), resa mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'aggiudicatario, da prodursi unitamente al Progetto tecnico oggetto di valutazione in sede di gara.

Il professionista assistente sociale deve essere in possesso del titolo di studio: laurea triennale ex D.M. 270/04 nella classe L-39 Servizio Sociale o laurea triennale ex D.M. 509/99 nella Classe 6 Scienze del Servizio Sociale o diploma di assistente sociale ai sensi del D.P.R. 14/87 e s.m.i o diploma Universitario (di durata triennale) in Servizio Sociale ex L. 341/90.

È necessaria altresì l'abilitazione mediante esame di stato ai sensi del D.M. 155/98, nonché l'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali istituito ai sensi della L. 84/93 e D.M. 155/98 e successive modifiche ed integrazioni previste dal D.P.R. 328/01.

E' richiesta a carico dell'aggiudicatario un'attività formativa di almeno 15 ore rivolta al personale per le competenze loro attribuite, con particolare riferimento alla tematica del burn out e del "fine vita".

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno durante il periodo di affidamento.

L'aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicabili.

Il personale utilizzato deve anche essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza e attenersi scrupolosamente al segreto d'ufficio. In particolare, il personale dell'aggiudicatario deve mantenere il segreto d'ufficio su tutte le persone, i fatti e le circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento delle attività, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. n. 2016/679/UE.

Per tutta la durata del contratto, l'aggiudicatario dovrà, preferibilmente, impiegare il medesimo personale, al fine di garantire una continuità nel Servizio.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale le eventuali variazioni del personale che dovessero intervenire nel corso della gestione, fornendo i relativi *curricula*.

L'eventuale sostituzione del personale impiegato dovrà essere fatta con personale di uguale competenza, dovrà essere contestuale e dovrà essere preventivamente comunicata per iscritto all'Amministrazione comunale ed essere autorizzata dalla stessa.

Laddove gli operatori dovessero compiere gravi inadempienze o evidenziare gravi livelli di inidoneità, l'Amministrazione comunale, effettuati gli opportuni accertamenti comprovanti l'inidoneità e/o l'inadempienza rispetto all'intervento in essere, e ferma restando l'eventuale responsabilità dell'aggiudicatario, darà disposizioni all'aggiudicatario di procedere all'immediata sostituzione del personale non idoneo o inadempiente, ed esso dovrà provvedere entro 7 giorni dalla richiesta, o in casi gravissimi con effetto immediato, con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti.

L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, compresa l'autorizzazione a svolgere l'attività fuori sede, assumendo l'aggiudicatario a proprio carico tutti gli oneri relativi. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il personale impiegato dovrà costantemente adeguare il proprio comportamento ai principi dell'etica professionale, dovrà tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

L'elenco nominativo del personale addetto alla realizzazione delle attività deve essere in ogni caso comunicato dall'aggiudicatario prima dell'avvio dell'appalto.

Il personale dell'aggiudicatario, operante a qualsiasi titolo nel servizio oggetto del presente capitolato, in nessun caso e per nessuna circostanza può rivendicare rapporti di dipendenza dall'Amministrazione Comunale.

o

## **ART. 6 – COORDINAMENTO**

L'aggiudicatario si obbliga ad individuare un coordinatore quale interlocutore unico del Comune di Venezia, in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale correlata alla gestione dei servizi di assistenza domiciliare, da comprovarsi tramite *curriculum vitae* da allegarsi al Progetto tecnico oggetto di valutazione in sede di gara.



Il coordinatore, in particolare, per rendere operativa la sinergia tra il Servizio Anziani, il Servizio Disabili ed eventuali altre realtà del Terzo settore, deve garantire la costante disponibilità, in orario di ufficio per cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, nonché la reperibilità, o quella di un suo delegato, al di fuori di tale orario.

Il coordinatore inoltre svolge funzione di raccordo costante con gli assistenti familiari presenti nel complesso abitativo e interviene a supporto degli stessi.

Il coordinatore deve rendersi disponibile a periodici incontri di programmazione e verifica con il RUP e con gli operatori afferenti la progettualità e deve segnalare per iscritto eventuali problemi e/o difficoltà riscontrati nella realizzazione degli interventi.

L'appaltatore è sempre responsabile sia verso l'Amministrazione Comunale sia verso terzi della qualità del servizio fornito.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al RUP, tramite il proprio coordinatore, eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento dell'appalto, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso. L'aggiudicatario è responsabile per la mancata tempestiva comunicazione.

## **ART. 7 – SEDI**

Le attività oggetto d'appalto verranno svolte nel complesso abitativo denominato edificio n. 1 "Campo dei Sassi" in Via Fornace nel quartiere di Altobello a Venezia-Mestre. Per tutta la durata dell'affidamento all'aggiudicatario viene data la disponibilità di un alloggio definito "di servizio" ubicato all'interno dell'insediamento abitativo, dotato di certificato di agibilità, la cui planimetria viene allegata al presente Capitolato (Allegato 1). Tale unità è dotata di collegamento alla strumentazione domotica delle 32 abitazioni riservate ad anziani e persone disabili in modo da garantire, qualora si verifichi una segnalazione di pericolo nelle ore notturne, l'intervento dell'assistente familiare in quel momento presente e, nel caso, quello dei servizi di emergenza, opportunamente allertati dallo stesso assistente familiare.

Rimangono a carico dell'aggiudicatario, che deve tenerne conto in sede di formulazione dell'offerta economica, tutti gli oneri di conduzione dell'alloggio di servizio, quali spese condominiali (la previsione per tale onere è di € 5.000,00 annui comprensivi di riscaldamento e raffrescamento centralizzato, ascensore, luci esterne, pulizia fognature, autoclave, pulizia e manutenzione del verde e amministratore di condominio, attivazione della linea internet e installazione e utilizzo dell'APP per la gestione della domotica), spese per le utenze domestiche (acqua, energia elettrica, eventuale gas domestico, telefono, internet...), comprese quelle per le aperture dei contratti, eventuali assicurazioni condominiali e in generale ogni altra spesa necessaria per garantire il buon andamento del servizio senza alcuna pretesa di concorrenza da parte dell'Amministrazione Comunale.



Resta inteso infine, sempre per quel che riguarda l'alloggio di servizio, che rimane a carico dell'aggiudicatario il suo arredo secondo quanto egli ritiene più opportuno rispetto alla necessità di svolgere efficacemente l'attività prevista.

o

## **ART. 8 - SUBAPPALTO**

È consentito il subappalto delle prestazioni secondo la disciplina di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 49 del D.L. n. 77/2021. Non può essere, tuttavia, affidata a terzi la prevalente esecuzione delle prestazioni, poiché trattasi di contratto ad alta intensità di manodopera.

In sede di presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà indicare l'intenzione di subappaltare a terzi parte del Servizio oggetto di gara, indicando l'oggetto del subappalto e specificandone le parti.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC del subappaltatore, secondo le modalità specificate dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto lascia impregiudicati, per l'aggiudicatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione comunale. Resta salvo quanto previsto dall'art. 105, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore si impegna a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento delle prestazioni relative al servizio oggetto del contratto la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto, la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre la documentazione di cui al comma precedente.

o

## **ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, co. 13, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante

atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.

L'Amministrazione comunale potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

o

## **ART. 10 - ANTICIPAZIONE**

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è prevista in favore dell'appaltatore, una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo calcolato sul valore contrattuale delle prestazioni da erogarsi per ciascuna annualità solare e i relativi ratei verranno erogati entro 15 giorni dall'inizio delle prestazioni dell'anno solare di riferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021 l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, co. 18, del D.Lgs. n. 50/2016, può essere incrementato fino al 30% (trenta per cento), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della Stazione appaltante. Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo del citato art. 35, co. 18 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla Stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione delle prestazioni non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, al netto dell'IVA, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma;

- b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'esecuzione, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia prestata deve essere resa in modo conforme al Decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", con particolare riferimento allo "Schema tipo 1.3".

o

## **ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA**

All'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto d'appalto, è richiesta la presentazione di garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a copertura degli oneri correlati al mancato od inesatto adempimento da parte dell'appaltatore del contratto.

In caso di garanzia definitiva presentata sotto forma di garanzia fideiussoria essa deve essere resa in modo conforme al Decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", con particolare riferimento allo "Schema tipo 1.2".

La garanzia ha durata temporale pari alla durata del contratto ed è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora in fase di esecuzione del contratto sia stata escussa parzialmente o totalmente.

o

## **ART. 12 - REVISIONE DEI PREZZI**

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 5 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso presenta istanza di revisione del prezzo provata con adeguata documentazione, da cui si evinca la variazione, anche in termini percentuali, del prezzo dei servizi o beni forniti, le cause della variazione e l'incidenza sul valore del contratto.

Il RUP conduce apposita istruttoria al fine di verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria tiene conto

degli indici sintetici elaborati dall'ISTAT (indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie), nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la Stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Sino al 31 dicembre 2023 sono esclusi dalla compensazione di cui al presente articolo i servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Le variazioni di prezzo in aumento sono valutate nel limite dell'80% della stessa variazione e sono al netto delle revisioni già precedentemente accordate.

o

#### **ART. 13 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 107, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine alla sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 107, co. 2, del D.Lgs n. 50/2016, il RUP può ordinare la sospensione delle attività per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso all'appaltatore e ha efficacia dalla data di emissione. Tra le cause di pubblico interesse o particolare necessità rientra anche la mancata erogazione o l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato dell'amministrazione competente.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore.

o

#### **ART. 14 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI**

Ai sensi dell'articolo 113-bis D.Lgs. n. 50/2016 nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo netto contrattuale, salvo il ritardo pregiudichi l'utilità della prestazione per l'Amministrazione comunale. In questo secondo caso, si applica quanto previsto dal successivo comma 3.

L'importo complessivo delle penali di cui al precedente comma 1 non può superare complessivamente il 10% dell'importo dell'appalto. Resta salvo il risarcimento del maggior danno da comprovarsi da parte dell'Amministrazione comunale.

In caso di violazione parziale o totale degli obblighi contrattualmente assunti e specificatamente descritti nel presente Capitolato, nonché dal Progetto tecnico presentato in sede di gara, l'Amministrazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno da comprovarsi da parte dell'Amministrazione, applicherà le penali di seguito indicate:

OGGETTO		Importo penalità
1	Per ogni mancata prestazione dovuta verrà applicata una penale diversificabile a seconda della gravità dell'inadempimento valutata dalla Stazione Appaltante, fino ad un massimo di:	€ 1.000,00
2	Per ogni rilevazione di prestazione svolta in modo "non conforme", rispetto a quanto previsto dal Capitolato e/o nel Progetto tecnico verrà applicata una penale diversificabile a seconda della gravità dell'inadempimento valutata dalla Stazione Appaltante, fino ad un massimo di:	€ 500,00

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora le inadempienze di cui al precedente comma e le relative penali nel complesso siano pari o superiori al 10% del valore complessivo del contratto, o anche in misura inferiore laddove l'inadempimento sia grave ai sensi dell'art. 1455 c.c..

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali sopra citate.

Il Comune di Venezia procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dall'aggiudicatario.

o

## **ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE IN DANNO**

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 108 co. 1 del D.Lgs. 50/2016.

Costituiscono causa di risoluzione del Contratto - e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, secondo quanto previsto dall'art. 108, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 -, i seguenti casi:



- mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazioni stipendi, trattamento previdenziale e assicurativo a favore del personale dell'aggiudicatario;
- inadempimento grave alle disposizioni del RUP/DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
- rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni stesse nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche di contratto, del presente Capitolato e alle specifiche contenute nel Progetto tecnico presentato, fermo restando quanto previsto dall'art. 14;
- ogni altra grave inadempienza qui non contemplata od ogni fatto che renda impossibile la prosecuzione anche temporanea dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile e ss.;
- ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive;
- grave inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale;
- negli altri casi previsti dalla legge.

Il contratto è, inoltre, risolto di diritto in caso di violazione di quanto disposto dall'art. 53, co. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, che l'operatore economico concorrente, in sede di gara, dovrà dichiarare di rispettare, e, dunque, di non trovarsi nella condizione prevista dalla citata disposizione in quanto ha non concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso la possibilità di concludere la procedura d'appalto senza l'aggiudicazione qualora esigenze di finanza pubblica rendano non più coerenti gli oneri finanziari derivanti dalla procedura stessa con i vincoli normativi relativi agli equilibri di finanza pubblica.



Nel caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante potrà procedere all'esecuzione in danno come segue:

- affidando i servizi di completamento, tenendo conto della differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi in contratto e l'ammontare lordo dei servizi utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa ponendo a base di una nuova gara gli stessi interventi;
- ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
  - l'eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei servizi e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
  - tutti gli eventuali ulteriori maggiori costi relativi alla nuova procedura di gara/affidamento;
  - tutti gli oneri per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione delle prestazioni, compresi i danni occorsi in conseguenza della mancata tempestiva ultimazione del Progetto.

◦

## **ART. 16 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii..

2. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione.

3. L'aggiudicatario è tenuto a rispettare la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 2010, e, in particolare, tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico



bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1 del presente articolo;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1 del presente articolo, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il **CIG 9854171F25** e il **CUP**.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della legge n. 136 del 2010:

- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

In sede contrattuale, le parti dovranno assumere gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica. In particolare, la fattura



elettronica, deve essere conforme all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, l'aggiudicatario, si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici: **CIG 9854171F25** e **CUP**; l'omessa indicazione dei predetti codici comporta l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Amministrazione si riserva, a seguito di approvazione degli interventi PN Metro plus e città medie Sud 2021-2027, di ammettere a finanziamento in tutto o in parte le spese derivanti dal presente affidamento e comunicherà il relativo CUP.

o

#### **ART. 17 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ**

L'aggiudicatario, nel caso in cui il presente appalto venga finanziato da fondi strutturali UE realizza azioni di comunicazione e informazione finalizzate a rendere visibile il sostegno dell'Unione Europea, dello Stato membro e dello specifico Programma Nazionale. L'aggiudicatario deve assicurare che il destinatario finale dell'intervento sia informato in merito al finanziamento ricevuto, secondo le specifiche che verranno meglio dettagliate a seguito di aggiudicazione.

o

#### **ART. 18 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

L'Amministrazione Comunale corrisponde all'aggiudicatario:

- in quota fissa bimestrale il prezzo del Servizio di cui all'art. 3, lett. a) presenza notturna e reperibilità diurna e i costi per la conduzione dell'alloggio di servizio;
- con cadenza bimestrale, riferendosi al prezzo orario o.f.e. offerto moltiplicato per le ore effettivamente svolte per le prestazioni di cui all'art. 3, lett. b), servizi collettivi e attività del quotidiano e cura della casa.

Il pagamento di quanto dovuto dall'Amministrazione comunale avverrà mediante atto dispositivo su presentazione di regolari fatture elettroniche bimestrali entro 30 giorni dal loro ricevimento.



Le fatture potranno essere presentate solo ad avvenuta rendicontazione delle attività svolte, come indicato dal successivo art. 19, e dovranno obbligatoriamente essere inseriti i seguenti dati:

- **CIG 9854171F25 e CUP;**
- Codice univoco di riferimento UFWX64
- Intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco 4136 - Venezia
- Codice Fiscale 00339370272
- estremi identificativi del Contratto cui la fattura si riferisce;
- numero fattura;
- data di fatturazione;
- importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
- oggetto dettagliato;
- il periodo di riferimento delle prestazioni effettuate;
- estremi identificativi del conto corrente (nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 16 del presente Capitolato).

Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienze a carico della Ditta aggiudicataria e di quant'altro dalla stessa dovuto ai sensi dell'art. 14.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono integralmente compensati dall'Amministrazione comunale tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie, e quant'altro sia necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto, compreso qualsiasi onere espresso o non espresso dal presente Capitolato inerente e conseguente al Servizio di cui si tratta.

L'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18, D.Lgs. n. 50/2016 cui il concorrente volesse accedere, ferme restando le condizioni previste dalla su richiamata normativa, verrà calcolata sul valore contrattuale delle prestazioni da erogarsi per ciascuna annualità solare e i relativi ratei verranno erogati entro 15 gg dall'inizio delle prestazioni dell'anno solare di riferimento.

Nel caso in cui l'appaltatore sia espressione di un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, ciascuna impresa raggruppata provvederà ad emettere in modo autonomo le fatture relativamente alle prestazioni eseguite, che dovranno recare gli elementi di cui al precedente comma 3.

o

## **ART. 19 - RENDICONTAZIONE**

L'appaltatore è tenuto a fornire bimestralmente una relazione accompagnatoria a ciascuna fattura, da inviare entro il giorno 15 del mese successivo al periodo di rendicontazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuta erogazione delle prestazioni, sottoscritta dal beneficiario e dall'operatore.

La relazione deve documentare:

- il servizio reso di cui all'art. 3;
- le eventuali variazioni rispetto all'attività programmata e le cause che hanno determinato tali variazioni;
- le eventuali integrazioni del servizio che si siano rese necessarie per far fronte alle situazioni di pericolo o emergenza.

La rendicontazione deve essere fornita in forma digitale, su foglio di calcolo elettronico e deve contenere i seguenti dati:

- cognome e nome dell'inquilino a cui è stata erogata la prestazione;
- data di effettuazione della prestazione;
- orario di inizio e di fine della prestazione;
- tipologia della prestazione resa, distinguendo, come previsto all'art. 3 del presente Capitolato, tra:
  - interventi a seguito di presenza notturna;
  - interventi a seguito di reperibilità diurna;
  - interventi di presenza diurna attraverso servizi collettivi;
  - interventi riguardanti attività del quotidiano;
  - interventi riguardanti la cura della casa.

Tale rendicontazione, inoltre, deve contenere, per ogni servizio effettuato, un campo note dove indicare, se necessario, criticità, peculiarità o qualsiasi altra motivazione che abbia modificato il regolare svolgimento del servizio.

La rendicontazione di cui al presente articolo dovrà essere trasmessa mezzo pec.

Il Comune di Venezia si riserva di chiedere documentazione integrativa qualora esigenze di monitoraggio lo richiedano.

Il mancato rispetto degli obblighi rendicontativi di cui al presente articolo, che corrispondono ad obblighi contrattuali specifici in capo all'appaltatore, comporta l'applicazione delle penali da inadempimento di cui all'art. 14 e può comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 15.

o

## **ART. 20 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione dalla presente procedura.



Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei Servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella esecuzione dei servizi la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al precedente comma.

Il contratto d'appalto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla Stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto





adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

o

## **ART. 21 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.P.R N. 62 DEL 16/4/2013 E DAL CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VENEZIA**

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di Comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018 e ss.mm.ii. da ultimo con deliberazione n. 78 del 13 aprile 2023.

A tal fine l'Amministrazione comunale trasmetterà all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette Deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L'aggiudicatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta consegna.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento interno sopra richiamato, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione comunale verifica l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

o

## **ART. 22 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS. N. 81/2008**

L'appaltatore, nonché l'eventuale subappaltatore, ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro - ivi compresi i Protocolli anticontagio Covid-19 in essere presso la Stazione Appaltante - e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) in sede di gara.

Trattandosi di appalto che verrà svolto presso abitazioni di Edilizia Residenziale Pubblica assegnate a privati ove non operano lavoratori del Comune di Venezia non vi sono rischi interferenziali, pertanto non si deve dare applicazione all' art. 26 D. Lgs 81/2008 .

Restano in capo al datore di lavoro dell'appaltatore gli obblighi di cui al D. Lgs 81/2008 e al D.M. 10.3.1998 in materia di prevenzione incendi al fine di garantire salute e sicurezza ai propri lavoratori .

o

## **ART. 23 - CLAUSOLA SOCIALE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto è riportato nell'**Allegato 2** del presente Capitolato.

Le Ditte concorrenti dovranno presentare un progetto di assorbimento del personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, redatto considerando l'**Allegato 2**, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della Clausola sociale di cui al comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

La mancata presentazione del progetto di assorbimento, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con conseguente esclusione dalla gara.

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della Stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

o

## **ART. 24 - OBBLIGHI ASSICURATIVI**

L'aggiudicatario è tenuto a comportamenti improntati a previdenza e cautela per evitare il verificarsi di danni a persone, animali o cose sia nell'espletamento dell'appalto, sia conseguentemente a esso.

È fatto obbligo, parimenti, all'aggiudicatario di stipulare con primaria Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data della sottoscrizione del Contratto, polizza di RCT e RCO avente per oggetto e richiamando espressamente nella "Descrizione del rischio" il medesimo oggetto del contratto, per un massimale unico e per sinistro non inferiore a **€ 1.500.000,00.=** e con validità non inferiore alla durata del Contratto.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi, già attivata, avente le medesime caratteristiche di cui ai punti che precedono. In tal caso, si dovrà essere in possesso di idonea appendice al contratto, nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il presente contratto, richiamandone l'oggetto, tutte le specifiche ed il massimale, impegnandosi a mantenerla valida ed efficace per l'intera durata del contratto stesso.

L'appaltatore dovrà, inoltre, essere garantito da idonea Polizza assicurativa per "rischio locativo" a copertura dei possibili danni arrecati all'immobile/agli immobili concesso in uso e delle cose in esso/essi contenute (es. mobilio), estesa anche a copertura degli eventuali danni provocati a terzi e alle unità immobiliari circostanti.

Analogamente l'aggiudicatario deve predisporre le necessarie coperture assicurative per l'eventuale utilizzo dei propri automezzi.

La copertura assicurativa decorre dalla data prevista per l'avvio delle prestazioni e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione.

Rimane inteso che la Ditta aggiudicataria assumerà a proprio carico il risarcimento dei danni imputabili a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge qualora detti danni non rientrino in copertura o siano parzialmente risarciti a causa di franchigie o altri scoperti e/o deficienze di copertura.

o

## **ART. 25 - DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, soci o collaboratori, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di assunzione del servizio, alla categoria e nella località di svolgimento dell'attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli stessi obblighi di cui al precedente comma sono estesi in solido anche nell'ipotesi di eventuale subappalto, in relazione ai dipendenti, soci o collaboratori, impiegati dalla ditta subappaltatrice.

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

Si applica quanto disposto dall'art. 31 del D.L. n. 69/2013 e ss.mm.ii. nonché quanto previsto dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015.

Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013 e s.m.i., in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

- chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 30 co. 5 del D. Lgs. 50/2016, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
- provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua e salvo quanto previsto dal co. 5-bis del medesimo art. 30.

o

## **ART. 26 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS. N. 196/2003 E SS.MM.II. E AL REGOLAMENTO 2016/679/UE**



L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., nonché quanto previsto del Regolamento n. 2016/679/UE e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto da detta normativa.

Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi l'aggiudicatario adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati deve essere comunicato in sede di gara.

o

## **ART. 27 - RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DATI**

L'appaltatore accetta di essere designato quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (di seguito il "Responsabile"), ai sensi dell'art. 28 del sotto indicato GDPR, nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato con il Titolare in virtù del Contratto (di seguito il "Contratto") e si impegna a rispettare la cd. Normativa applicabile (di seguito "Normativa Applicabile"), quale insieme delle norme rilevanti in materia di privacy alle quali il Titolare è soggetto, incluso il Regolamento europeo 2016/679, il D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 (di seguito, unitamente "GDPR"), General Data Protection Regulation - "GDPR") ed ogni linea guida, norma di legge, codice o provvedimento rilasciato o emesso dagli organi competenti o da altre autorità di controllo. Il trattamento può riguardare anche dati particolari. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Contratto e dalla normativa in esso richiamata.

Il Responsabile esegue il trattamento dei dati personali per conto del Titolare in relazione agli adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del Contratto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti del Comune di Venezia.

Il Responsabile esegue il trattamento delle seguenti tipologie di dati personali: acquisizione dati identificativi personali, anche particolari come dati sanitari, nonché dati relativi a condanne penali e reati, di persone fisiche per l'attuazione dell'oggetto del Contratto.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 28 del citato GDPR, il Responsabile è tenuto a:



- a.** effettuare la ricognizione delle banche dati, degli archivi (cartacei e non) relativi ai trattamenti effettuati in esecuzione del Contratto;
- b.** tenere un registro, come previsto dall'art. 30 del GDPR, in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Comune/Stazione Appaltante, contenente:
  - il nome e i dati di contatto del Responsabile e del Titolare e, laddove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
  - le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
  - ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate;
- c.** organizzare le strutture, gli uffici e le competenze necessarie e idonee a garantire la corretta esecuzione del Contratto;
- d.** non diffondere o comunicare a terzi i dati trattati per conto del Comune;
- e.** garantire l'affidabilità di qualsiasi dipendente che accede ai dati personali del Titolare ed assicurare, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione (quali incaricati/autorizzati del trattamento) con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali;
- f.** tenere i dati personali trattati per conto del Comune separati rispetto a quelli trattati per conto di altre terze parti, sulla base di un criterio di sicurezza di tipo logico;

Con la sottoscrizione del Contratto, il Responsabile in particolare si obbliga a:

- a.** implementare le misure di sicurezza riportate nella tabella sottostante:

ID	MISURE DI SICUREZZA
1	Esistenza di procedure/istruzioni operative in materia di Information Technology (es. Security standard, creazione account, controllo degli accessi logici - sistema di processi per la creazione / cancellazione di utenze gestione password, documento di valutazione dei rischi, valutazione di impatto privacy e, in generale, qualsiasi documentazione sull'IT management).
2	Formazione dipendenti sulla security.
3	Esecuzione della profilazione degli accessi relativi alle utenze.
4	Conservazione di tutti i supporti di backup e di archiviazione che contengono informazioni riservate del Titolare in aree di memorizzazione sicure e controllate a livello ambientale.
5	Ove necessario, esistenza di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione.
6	Esistenza di procedure di disaster recovery e business continuity
7	Esecuzione periodica di test di sicurezza sui sistemi (quali ad es..vulnerability assessment, penetration test, security assessment, ecc.).
8	Isolamento della rete da altri sistemi.
9	Verifiche periodiche sui fornitori (ad es. tramite verifica documentale, certificazioni del fornitore o audit presso il fornitore).
10	Monitoraggio degli ingressi/uscite per il personale autorizzato ( ad esempio con tessera magnetica e tracciata sul sistema di controllo).





11	Presenza di adeguati sistemi di difesa (ad esempio di difesa passiva, inferriate o blindatura alle finestre e porte antisfondamento)
12	Utilizzazione di password complesse (minimo 8 caratteri di tipologia differente, reimpostazione password obbligatoria al primo accesso, scadenza password).
13	Assegnazione ad ogni utente di credenziali (user e password) personali, uniche e non assegnabili ad altri utenti.
14	Rimozione degli account inattivi o non più necessari.
15	Limitazione degli accessi agli archivi cartacei (es. mediante chiusura a chiave degli armadi etc...)
16	Gestione della distruzione/formattazione di hardware

**b.** mantenere ogni ulteriore misura organizzativa e tecnica di sicurezza idonea a prevenire i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei dati personali nonché di accesso non autorizzato o trattamento illecito;

**c.** far sì che le predette misure siano idonee a garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR;

**d.** verificare regolarmente l'idoneità delle misure adottate e aggiornarle;

**e.** procedere alla nomina del proprio/i amministratore/i di sistema, in adempimento di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27.11.08, pubblicato in G.U. n. 300 del 24.12.2008, ove ne ricorrano i presupposti, comunicandolo prontamente al Titolare, curando, altresì, l'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento;

**f.** assistere tempestivamente il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'eventuale obbligo del Titolare stesso di procedere ad un DPIA;

**g.** assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e della eventuale necessità di procedere ad un DPIA (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati) ex art. 35 e ss del GDPR;

**h.** procedere alla notifica alla Stazione Appaltante, senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre le 24 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 33 del GDPR, nel caso in cui si verifichi un Data breach (violazione di dati personali secondo il dettato dell'art. 33 del GDPR) anche presso i propri Sub-responsabili; la notifica deve contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 33, 3° comma del GDPR (la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate). Il Responsabile, inoltre, adotta, di concerto con la Stazione Appaltante, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell'evento e a ripristinare la situazione precedente;

**i.** predisporre e aggiornare un registro che dettagli, in caso di eventuali "Data breach", la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate;

**l.** astenersi dal trasferire i dati personali trattati al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza il previo consenso scritto del Comune;

**m.** avvertire prontamente la Stazione Appaltante, entro tre (3) giorni lavorativi, in merito alle eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire inviando copia delle istanze ricevute all'indirizzo pec:



[coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it](mailto:coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it) e collaborare al fine di garantire il pieno esercizio da parte degli interessati di tutti i diritti previsti dalla Normativa applicabile;

**n.** avvisare immediatamente, e comunque entro tre (3) giorni lavorativi, il Titolare del trattamento, di qualsiasi richiesta o comunicazione da parte dell'Autorità Garante o di quella Giudiziaria eventualmente ricevuta inviando copia delle istanze all'indirizzo pec: [coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it](mailto:coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it) per concordare congiuntamente il riscontro;

**o.** predisporre idonee procedure interne finalizzate alla verifica periodica della corretta applicazione e della congruità degli adempimenti posti in essere ai sensi della Normativa applicabile, attuate d'intesa con il Titolare anche in applicazione delle Misure tecniche e organizzative di sicurezza;

**p.** mantenere un costante aggiornamento sulle prescrizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, nonché sull'evoluzione tecnologica di strumenti e dispositivi di sicurezza, modalità di utilizzo e relativi criteri organizzativi adottabili;

Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l'invio presso i locali del Responsabile di propri funzionari a ciò delegati, o tramite l'invio di apposite check list, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti prescrizioni.

In alternativa a quanto sopra precisato, il Responsabile può fornire al Titolare copia di eventuali certificazioni esterne, audit report e/o altra documentazione sufficiente a verificare la conformità del Responsabile alle Misure tecniche e organizzative di sicurezza di cui al precedente comma 5.

Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, presenta richiesta di autorizzazione al Titolare ai sensi dell'art. 28, par.4 del citato regolamento UE 2016/679, che indichi il subresponsabile e assicuri che il subresponsabile è tenuto ai medesimi obblighi di cui al presente articolo.

Il Responsabile fornisce al Titolare un report descrittivo in forma scritta che specifichi le attività di trattamento dei dati personali da demandare al Sub-responsabile, con la previsione delle seguenti prescrizioni:

- a.** la limitazione dell'accesso del Sub-responsabile ai dati personali strettamente necessari per soddisfare gli obblighi contrattuali del Responsabile, vietando l'accesso ai dati personali per qualsiasi altro scopo;
- b.** il rispetto di obbligazioni equivalenti a quelle previste nel presente articolo nonché la possibilità di effettuare audit;
- c.** la piena responsabilità del Responsabile nei confronti del Titolare per qualsiasi atto o omissione del Sub-responsabile rispetto alle obbligazioni assunte.

Il Responsabile tiene indenne e manlevato il Titolare (ivi inclusi i dipendenti e agenti) da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità conseguente ad eventuali violazioni, da parte sua e del sub-responsabile di cui al comma

precedente, degli obblighi della Normativa applicabile o delle disposizioni contenute nel Contratto.

Fatte salve le disposizioni contenute nel Contratto in tema di risoluzione e ad integrazione delle stesse, le parti stabiliscono che l'inadempimento del punto h del precedente comma 4 del presente articolo e' causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

o

#### **ART. 28 - SPESE, TASSE ED ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e dei documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione dell'appalto.

o

#### **ART. 29 - CONTROVERSIE**

Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell'esecuzione dell'appalto il Foro competente è quello di Venezia.

o

#### **ART. 30 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE**


Per quanto non previsto e specificato dal presente Capitolato si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

o o o

#### **Allegati:**

1. Planimetria Alloggio di Servizio;
2. Elenco del personale ai fini della clausola sociale.





PIANTA PIANO PRIMO

Scala 1:100

## ALLEGATO 2 - Elenco del personale ai fini della clausola sociale

Dipendente	Monte ore settimanale	Contratto applicato	Mansione	Livello di inquadramento	Tipologia orario	as
1	30	CCNL UNEBA	Assistente familiare	5s	P.T. 78,95%	01
2	35	CCNL UNEBA	Assistente familiare	5	P.T. 92,11%	01
3	30	Somministrazione	Assistente familiare	5	P.T. 78,95%	18
4	30	Somministrazione	Assistente familiare	5	P.T. 78,95%	29
5	38	CCNL UNEBA	Coordinatore di servizio	3	F.T.	01

